



COMMISSIONE DI DISCIPLINA

Nella seduta del 6 novembre, composta da:

Avv. Lina Musumarra	Presidente
Avv. Silvana Panzera	Membro effettivo
Avv. Achille Reali	Membro effettivo, relatore est.

ha deliberato, dando lettura del dispositivo, la seguente

DECISIONE

Nel procedimento disciplinare a carico del sig. Attilio Fanini, tesserato nonché presidente della sezione TSN di Vergato (BO), Via della Costituzione n. 1, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ivan Santopietro, in Via Aloisi Masella n. 27, Pontecorvo (FR).

FATTO

- Con atto in data 15/3/2013, la Procura Federale, nella persona dell'Avv. Paola Di Vincenzo, deferiva innanzi a questa Commissione il sig. Attilio Fanini, tesserato nonché presidente della sezione TSN di Vergato, per manifesta trasgressione dei doveri di correttezza e lealtà, atteso che il comportamento dallo stesso assunto aveva integrato una grave violazione degli artt. 55, comma 3, lett. a) e 67, comma 1, lett. a) e d) dello Statuto UITTS, degli artt. 1 e 3 del Regolamento di Giustizia UITTS, nonché degli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo - CONI, e chiedendo l'applicazione nei suoi confronti della sanzione di anni 3 (tre) di sospensione dall'ordinamento UITTS, di cui agli artt. 67, comma 1, lett. a) e d), e 68, comma 2, lett. d) dello Statuto UITTS.

- A sostegno del deferimento *de quo*, la Procura affermava che la Segreteria Generale UITTS aveva trasmesso, con nota in data 28/5/2012, un'intervista rilasciata dal Sig. Attilio Fanini al giornalista Stefano Franceschetto e apparsa sul sito "Tiropratico.com", nella quale lo stesso Fanini aveva espresso giudizi negativi riguardo al bilancio dell'UITTS sostenendone *"l'inattendibilità ... tutti documenti riempiti da un pasticcio di numeri che non combaciano ...; Si sta facendo l'impossibile per esporci a critiche ed attacchi ed è necessario uscire dall'ambiguità in cui qualcuno ha intenzione di farci ripiombare per salvaguardare i diritti di casta"*, per poi concludere che *"non essendo oggi più concepibile esprimere un voto "turandosi il naso"..."*, una sua eventuale discesa in campo *"porterebbe ad un ineguagliabile stato di lealtà e correttezza nonché trasparenza, quella che necessariamente i Dirigenti Federali dovrebbero offrire ai*

Dirigenti Sezionali per potere affrontare senza dubbio alcuno l'approvazione di un bilancio di svariati milioni di euro, tra i quali anche soldi pubblici".

- Con raccomandata a.r., in data 17/1/2013, ricevuta in data 21/1/2013, la Procura Federale inviava la contestazione di addebito per le predette dichiarazioni al Sig. Attilio Fanini, che era riscontrata dall'Avv. Ivan Santopietro, difensore dello stesso Fanini, con nota in data 31/01/2013, ricevuta in data 4/02/2013, il quale chiedeva alla Procura Federale copia dell'articolo *de quo*, che la stessa Procura provvedeva poi a trasmettere con nota del 19/2/2013, ricevuta in data 21/2/2013, assegnando nuovo termine di giorni 10 per l'invio di memorie difensive e documenti.

- La Procura, quindi, ai fini del richiesto deferimento rappresentava che *"si può effettivamente ravvisare nel comportamento del tesserato Attilio Fanini una grave violazione avente carattere disciplinare, configurabile nell'intento di porre in essere un disegno volto al discredito della UITS e dei suoi vertici, in particolare del suo Presidente"*, evidenziando che *"queste dichiarazioni del Fanini – che, per di più, hanno originato un'interrogazione parlamentare – si dipartono dall'errato presupposto della redazione di due "documenti di bilancio": un "bilancio federazione" ed un "bilancio ente" mentre, invece, il bilancio è unico e, come da precise norme contabili, rappresenta la gestione della UITS sia sotto l'aspetto finanziario che economico. Quindi la lettura data dal tesserato è volutamente errata in quanto il Fanini paragona dati di bilancio di diversa natura profondamente conoscendo, anche grazie alle cariche in precedenza ricoperte presso l'UITs (Vice Presidente Vicario UITS), le modalità di stesura di detto bilancio"*, che peraltro era stato anche regolarmente approvato dall'Assemblea dei Presidenti in data 28 aprile 2012.

Nel medesimo atto di deferimento la Procura proseguiva esponendo che il Sig. Fanini, *"travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, ha espresso pubblicamente rilievi negativi sul bilancio dell'Ente e giudizi lesivi dell'immagine dell'ente stesso nonché delle persone che lo rappresentano"* e che *"la condotta descritta non solo stride con i principi che dovrebbero animare chi si iscrive ad un organismo sportivo, tra l'altro ricoprendo una carica di rilievo (Presidente del TSN di Vergato), così come previsto dai Principi Fondamentali del Codice di Comportamento Sportivo - CONI, ma certamente viola quei doveri di lealtà, correttezza e probità a cui debbono attenersi tutti i tesserati UITS"*.

La Procura, pertanto, riteneva di chiedere *"il deferimento del tesserato Attilio Fanini per l'addebito contestatogli con la sospensione dello stesso dall'ordinamento UITS per un*

periodo di anni tre. Infatti la condotta si sostanzia in tutte le sopra esposte reiterate e gravi violazioni tra cui quelle di cui al'art. 67 lett. a) e d) dello Statuto Federale che comporta l'applicazione della suddetta sanzione ex art. 68 lett. d) Statuto Federale."

- Successivamente, con ordinanza ex art. 21 del Regolamento di Giustizia in data 26/3/2013, resa dal Presidente di questa Commissione, il sig. Fanini era ritualmente convocato per la seduta del 15 maggio 2013.

Alla predetta seduta, dopo che erano intervenuti l'Avv. Achille Reali, quale relatore, e l'Avv. Paola Di Vincenzo, quale Procuratore Federale, prendeva la parola il difensore del sig. Fanini, l'Avv. Ivan Santopietro, il quale sollevava preliminarmente un'eccezione in relazione alla mancata acquisizione da parte della Commissione di Disciplina dell'atto con le deduzioni difensive del sig. Fanini, indirizzate alla Procura Federale e alla UITS e trasmesse, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo segreteria generale@pec.uits.it, in data 1 marzo 2013, che lo stesso Avv. Santopietro depositava in copia, con le ricevute di accettazione del messaggio, e a cui si riportava.

A detta eccezione il Procuratore Federale replicava affermando che non aveva ricevuto detta memoria difensiva e, quindi, la Commissione, dato atto della necessità di procedere alla verifica della regolarità e ritualità dell'invio della memoria in questione, con ogni consequenziale provvedimento da parte della Procura Federale, disponeva la sospensione del procedimento.

- A seguito delle positive verifiche effettuate riguardo all'invio *de quo* e in ragione delle deduzioni di cui alla sopra citata memoria, la Procura Federale ha effettuato un supplemento di indagine al fine di poter effettivamente ricondurre al sig. Fanini le dichiarazioni contenute all'intervista di cui è procedimento, nell'ambito del quale ha acquisito nuovi documenti che ha ritenuto sufficienti a confermare *"il tenore dell'intervista nonché la riconducibilità della stessa al tesserato Attilio Fanini"*.

- La Procura Federale, quindi, con nota in data 12/9/2013 (prot. P.F. 96/2013), rimetteva il fascicolo del procedimento del Sig. Fanini, con i nuovi documenti acquisiti, alla Commissione di Disciplina, che, con ordinanza ex art. 21 del Regolamento di Giustizia in data 1/10/2013, resa dal Presidente della medesima Commissione, fissava una nuova seduta, in data 6 novembre 2013, per la prosecuzione del procedimento e concedendo al deferito e/o suo difensore di prendere visione ed estrarre copia della nuova documentazione depositata dalla Procura Federale.

- Con le deduzioni difensive in data 1/3/2013, il sig. Fanini, per il tramite dell'Avv. Ivan Santopietro, esponeva, tra l'altro, che *“va esclusa la qualità di documento, con efficacia probatoria, a una copia su supporto cartaceo che non risulti essere stata raccolta con garanzie di rispondenza all'originale e di riferibilità a un determinato momento (Cass. Civ., Sez. lavoro 16/2/2004, n. 2912)”*, precisando altresì che *“la copia conforme della pagine web potrà essere eseguita da Notaio il quale, innanzi alle peculiarità del documento informatico, adatti ad essa la tipica attività notarile di rilascio copie autentiche”* e che la *“certificazione di conformità del Notaio costituisce il presupposto minimo richiesto dalla giurisprudenza citata e dal successivo D.Lgs. n. 82/2005 e può essere resa con copia della pagina web presuntivamente diffamatoria su supporto informatico o su supporto cartaceo”*.

Le deduzioni, quindi, si concludevano con le considerazioni che *“La pagina stampata, asseritamente “estratta” dal web dalla Procura Federale, non può ritenersi ammissibile quale mezzo di prova, perché documento di incerta paternità”* e che *“Il Sig. Fanini disconosce il documento cartaceo prodotto dalla Procura Federale”*, e con la richiesta di *“archiviazione del procedimento per la conseguente inesistenza di qualsivoglia prova a sostegno dell'accusa”*.

- Alla seduta del 6 novembre 2013, nella quale era presente l'Avv. Ivan Santopietro per il Sig. Attilio Fanini, prendeva la parola l'Avv. Achille Reali, in qualità di relatore, e, successivamente il Procuratore Federale, il quale si riportava integralmente al proprio atto di deferimento confermando le richieste in esso contenute.

L'Avv. Santopietro reiterava quanto dedotto nel proprio atto difensivo e, in via preliminare, formulava nei confronti del Procuratore Federale e del Presidente della Commissione di Disciplina istanza di astensione e, in subordine, richiesta di ricusazione, in quanto gli stessi percepiscono degli emolumenti da parte della UITIS; inoltre, sempre ai fini della predetta istanza, limitatamente al Procuratore Federale, Avv. Paola Di Vincenzo, eccepiva che la stessa aveva tenuto un comportamento di astio e di ingiustificata avversione verso il sig. Fanini, atteso che aveva volutamente taciuto l'esistenza di note inviate allo stesso Procuratore in data 1/2/2013 e la testimonianza del sig. Franceschetto a discarico del Fanini.

Lo stesso Santopietro ribadiva il disconoscimento del documento cartaceo prodotto dalla Procura Federale, la mancanza della prova della esistenza dell'articolo *de quo* e della riconducibilità delle dichiarazioni in questione al Sig. Fanini; eccepiva, altresì, il difetto di notifica dell'atto di deferimento con contestuale motivazione, emesso dopo le

deduzioni difensive inviate alla Procura Federale, con conseguente difetto di motivazione, e contestava che nella fattispecie si fosse comunque realizzata la mancanza di lealtà e/o correttezza da parte del Fanini e concludeva chiedendo l'archiviazione del procedimento, depositando n. 5 fogli siglati contenenti i citati rilievi difensivi.

Il Procuratore Federale si opponeva e contestava le predette istanze.

La Commissione procedeva, quindi, alla lettura del dispositivo, riservandosi il deposito della motivazione entro 30 giorni.

MOTIVI

Preliminarmente, considerato che né il Presidente della Commissione di Disciplina, né il Procuratore Federale hanno ritenuto di doversi astenere nel presente procedimento, occorre valutare l'istanza di ricusazione formulata nei confronti dei predetti organi di giustizia.

Al riguardo, è necessario rilevare che l'art. 17 del Regolamento di Giustizia UITTS, che disciplina le fattispecie dell'astensione e della ricusazione, precisa nel comma 4 che *“Il ricorso per ricusazione deve, a pena di inammissibilità, essere congruamente motivato, contenere specifici mezzi di prova, essere corredato dalla documentazione in esso richiamata ed essere proposto all'inizio del procedimento disciplinare e, a pena di decadenza, non oltre il giorno precedente a quello fissato per la decisione. Se la causa è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza”*.

Poiché i motivi per cui è stata formulata l'istanza *de quo* erano noti al Sig. Fanini ben prima dell'udienza fissata per la decisione nei suoi confronti, appare evidente e incontestabile che lo stesso, formulando l'istanza soltanto all'udienza del 6 novembre 2013, l'ha presentata quando era ormai decaduto dal poterlo fare, in ragione di quanto stabilito dal predetto art. 17 e, quindi, essa non può che essere rigettata.

Prima di passare al merito della vicenda di cui è procedimento, corre altresì l'obbligo di precisare che, dalla documentazione verificata dagli uffici UITTS, è risultato che il sig. Attilio Fanini è stato tesserato per l'anno 2012 presso la Sezione TSN di Vergato, come dichiarato a questa Commissione dal Segretario Generale UITTS con nota agli atti in data 29/3/2013 (prot. n. 0003636/13), e, quindi, il Sig. Fanini è pienamente assoggettabile al presente giudizio.

Nel merito, è bene considerare che il procedimento *de quo*, come dedotto in fatto, trae origine da una intervista rilasciata dal Sig. Attilio Fanini al giornalista Stefano

Franceschetto e apparsa sul sito “Tiropratico.com”, nella quale lo stesso Fanini aveva espresso giudizi negativi riguardo al bilancio dell’UITS.

A questo riguardo, si rileva che il Sig. Fanini non ha mai negato di avere rilasciato l’intervista oggetto del presente procedimento al sig. Franceschetto, ma si è sempre limitato a contestare la validità di prova del documento cartaceo recante la stessa intervista presente agli atti, in quanto priva di una idonea certificazione che ne attesti la corrispondenza all’originale, specificamente quella di un Notaio, e la mancanza della prova della riconducibilità delle dichiarazioni dell’intervista allo stesso Fanini.

Relativamente a questa eccezione, si rileva che la Procura Federale ha prodotto in atti la stessa intervista ritrovata in data 29/7/2013 sul sito/archivio: http://web.archive.org/web/20120522170019/http://www.tiropratico.com/Stefani_Franceschetto/ATTILIO%20FANINI%BILANCIO%20UITS.htm; intervista stampata con data, denominazione del sito/archivio, denominazione del sito Tiropratico nonché logo del medesimo. Questo documento, quindi, contiene l’intervista che è stata pubblicata sul sito Tiropratico.com.

Per quanto concerne la validità di tale documento cartaceo ai fini del presente procedimento, occorre considerare che la Corte Suprema ha avuto modo di affermare la mancanza di valore probatorio della copia cartacea di una pagina web se non è effettuata con mezzi idonei a garantirne l’autenticità. Tuttavia, oltre che nei modi cosiddetti tradizionali, per esempio tramite la certificazione di un Notaio, non sono state espressamente precluse altre modalità con cui si può ottenere lo stesso risultato.

Tutti i principali motori di ricerca, infatti, memorizzano sui propri server una “copia cache” delle pagine pubblicate. Attingendo alla versione memorizzata in “cache” è quindi possibile stabilire come si presentava la pagina l’ultima volta che è stata visitata dal motore di ricerca. Tra i tanti, un sito web che mantiene la traccia del contenuto di una pagina è Archive.org, che è quello di cui si è avvalso la Procura Federale per recuperare l’intervista oggetto del procedimento, che è risultata quindi pubblicata sul sito Tiropratico.com.

Resta però da risolvere il problema connesso al requisito della conformità del documento cartaceo a quello originale presente sul web.

Appare opportuno considerare che l’art. 20, comma 1 *bis*, del Codice dell’amministrazione digitale, il D.Lgs. n. 82/2005, stabilisce che *“l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità,*

sicurezza, integrità ed immodificabilità....”. Ne consegue, come sostenuto anche da parte autorevole della dottrina, che il sistema rimette al giudice la valutazione finale sul valore sostanziale, ma conseguentemente anche probatorio, del documento informatico, quale prova atipica, vincolandolo alla valutazione delle caratteristiche tecniche del documento per accertarne l’attendibilità.

In ragione di ciò, questa Commissione ritiene di avere attentamente valutato il documento messo a disposizione dalla Procura Federale e di averlo considerato, tenuto conto delle predette caratteristiche, attendibile riguardo la corrispondenza a quello informatico presente sul web, anche alla luce di altri documenti presenti in atti.

Nella interrogazione parlamentare a risposta scritta presentata da Elio Lanutti il 14/6/2012 nella seduta del Senato n. 744, è stato affermato che *“pochi giorni dopo l’approvazione del bilancio consuntivo 2011 dell’UITS, il Presidente della Sezione di tiro a segno di Vergato (BO), il dottor Attilio Fanini, è stato intervistato da Stefano Franceschetto, un tesserato che scrive sul sito “tiropratico”, e sono stati poi riportati ampi stralci della intervista di cui trattasi, che corrisponde testualmente a quella prodotta in atti.*

Ulteriore e indiretta conferma dell’effettiva pubblicazione e del contenuto della intervista del sig. Fanini si ricava dalla mail di chiarimento inviata in data 8/6/2012 dalla UITS al sito Tiropratico.com, titolata *“Commento Intervista a Fanini su bilancio consuntivo 2011”*, a cui ha fatto seguito una mail di riscontro in pari data del medesimo sito, nella quale si afferma: *“Onorati e felici di ricevere questa mail dalla stessa UITS, non possiamo certo rifiutare il dovere e il diritto di replica. Ci attiviamo immediatamente per pubblicare in brevissimo tempo quanto ci avete inviato”*.

In ragione di quanto prodotto in atti, nonché anche dalla circostanza che non risulta che il Sig. Fanini abbia mai inviato una richiesta di smentita al sito web dove è stata pubblicata l’intervista di cui trattasi, né è stata presa alcuna formale iniziativa legale dal Sig. Fanini nei confronti del Sig. Franceschetto e dello stesso sito, a giudizio di questa Commissione risulta documentalmente dimostrato e non contestabile che è stata rilasciata dal sig. Fanini una intervista al sig. Franceschetto sul bilancio della UITS, poi pubblicata sul predetto sito web, recante le dichiarazioni che sono oggetto del presente procedimento. Ciò posto, appare comunque irrilevante ai fini della presente decisione, la testimonianza del Sig. Franceschetto come richiamata dall’Avv. Santopietro nella seduta del 6 novembre 2013.

Del pari priva di qualsiasi pregio è l'ulteriore eccezione relativa alla mancata notifica dell'atto di deferimento.

Il vigente Regolamento di Giustizia UITS, infatti, prevede nell'art. 19, comma 2, che il Procuratore Federale invii agli iscritti nei cui confronti intende procedere alla inchiesta un atto di contestazione di addebito, e nel comma 4 del prefato articolo che, a conclusione dell'istruttoria, deferisca gli inquisiti alla Commissione di Disciplina UITS, indicando in forma specifica le infrazioni contestate. Nel caso di specie è stata osservata detta disciplina e, quindi, non si comprende il motivo della doglianza da parte del Sig. Fanini, il quale, con l'ordinanza *ex art. 21* del Regolamento *de quo* da parte del Presidente della Commissione di Disciplina, ritualmente comunicatagli, ha potuto avere cognizione di tutti gli atti prodromici, ivi compreso quello del deferimento con i capi di imputazione a lui stesso riferiti.

Per quanto concerne la portata delle dichiarazioni rese dal Sig. Fanini nella intervista pubblicata sul sito web, nel richiamare anche alcune affermazioni formulate dalla difesa del Sig. Fanini, è opportuno evidenziare che nel caso di specie la condotta assunta dallo stesso Fanini non deve essere valutata sotto il profilo penale, ma su quello sportivo, e, quindi, non è necessario che la stessa abbia tutti i caratteri per l'integrazione della fattispecie della diffamazione, ma è sufficiente che sia andata oltre i limiti di un lecito esercizio di diritto di critica.

Tra le varie affermazioni rese nell'intervista in questione, risaltano quelle con cui il Sig. Fanini definisce "*inattendibile*" e prodotto di "*un pasticcio di numeri che non combaciano*" il bilancio 2011 dell'UITs, non formulando peraltro alcuna valida argomentazione a giustificazione di tali asserzioni.

La gravità di tali affermazioni, che privano pubblicamente di qualsiasi valore e certezza il bilancio dell'ente, è confermata dalla interrogazione parlamentare in atti, nella quale sono richiamati e riportati integralmente ampi stralci della intervista che ha generato allarme e ambiguità sulle modalità di gestione economica dell'UITs.

La portata negativa e lesiva delle affermazioni del Sig. Fanini risulta maggiore in ragione delle importanti cariche rivestite dallo stesso, quale Presidente del TSN di Vergato e già Vice Presidente Vicario UITS, e dalla sua conseguente profonda conoscenza della disciplina contabile dell'ente.

Le predette circostanze confermano oltremodo che nel caso di specie il sig. Fanini è venuto meno al rispetto del dovere di lealtà, correttezza e probità a cui sono soggetti i tesserati UITS, nel formulare con mezzo di diffusione dichiarazioni fortemente lesive

dell'immagine dell'UITs, integrando in tal modo le fattispecie per cui è stato sottoposto al presente procedimento, aggravate dalla circostanza di cui all'art. 8, lett. f), del Regolamento di Giustizia UITs, che il fatto è stato commesso mediante mezzo di diffusione comportante dichiarazioni lesive della figura e della autorità degli organi UITs.

Alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio, si ritiene di potere irrogare nel caso di specie una sanzione attenuata rispetto a quella richiesta dalla Procura Federale.

P.Q.M.

rigettate le istanze formulate in via preliminare, visti gli artt. 55, comma 3, lett. a), 67, comma 1, lett. a) e d), 68, comma 2, lett. c) Statuto UITs, nonché gli artt. 1, 3, lett. a) e d), 8, lett. f) Regolamento Giustizia UITs, e gli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I., dichiara il sig. Attilio Fanini colpevole della violazione contestata e, per l'effetto, lo condanna, per le ragioni di cui in motivazione, alla sanzione della sospensione da ogni attività sociale e sportiva per un periodo di anni 2 (due). Riservato il deposito della motivazione entro 30 giorni.

Roma, 6 novembre – 4 dicembre 2013

Il Presidente

Avv. Lina Musumarra

Il Membro effettivo

Avv. Silvana Panzera

Il Membro effettivo, relatore estensore

Avv. Achille Reali

Il Segretario

Sig. Luca Stefanini